

28235/22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

MARIA ACIERNO

LAURA TRICOMI

LUNELLA CARADONNA

DANIELA VALENTINO

ROBERTO AMATORE

Presidente - Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto

Famiglia

Ud. 31/05/2022 CC

Cron. 28235

R.G.N. 5060/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso 5060/2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) , giusta procura in  
calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis) , Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  
Bari;

- intimati -

CPD  
2263  
2022

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, del 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal pres. ACIERNO MARIA.

#### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

LA Corte d'Appello, in parziale riforma del provvedimento di primo grado relativo all'adozione di provvedimenti in tema di affidamento, diritto di visita e mantenimento di figlio minore nato fuori dal matrimonio, ha confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, ed il contributo al mantenimento a carico del padre (400 euro mensili oltre al 50% delle spese scolastiche e delle altre spese straordinarie) ma ha esteso il diritto di visita a sostegno del padre.

Per quel che ancora interessa la Corte territoriale ha stabilito la congruità dell'importo dell'assegno di mantenimento in considerazione dell'attività lavorativa del padre e delle esigenze di vita del minore anche extrascolastiche.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre, affidato a tre motivi. Non ha svolto difese la madre ancorché intimata. Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 337 ter e 155 c.c. per non avere la Corte territoriale applicato il principio di proporzionalità e di non aver tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente ed anche di aver determinato l'importo del contributo al mantenimento del figlio minore in misura abnorme rispetto alle esigenze di un minore della sua età, senza svolgere una valutazione comparativa tra i redditi delle due parti.

Il motivo è inammissibile per radicale difetto di specificità. La censura è priva di qualsiasi indicazione relativa alla capacità reddituale del ricorrente e di quella dell'intimata. Non viene né dedotto né allegato

61

se, quando, e dove siano stati prodotti documenti o sia stata fornita diversa prova delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti. Ugualmente inammissibile perché del tutto astratta la valutazione di abnormità dell'ammontare.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 111, settimo comma Cost in relazione all'art. 360 n. 4 e 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale fornito giustificazione motivazionale della decisione, avendo semplicemente prestato adesione alla pronuncia di primo grado.

La censura è manifestamente infondata, dal momento che la motivazione a fondamento della conferma della debenza e dell'importo dell'assegno di mantenimento per il minore è sintetica ma non assente risultando fondata su specifici parametri espressamente indicati: l'attività lavorativa del padre (e la sua conseguente capacità reddituale) e le esigenze del figlio.

Nel terzo motivo viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo sotto il profilo della mancata ricostruzione dei fatti e della motivazione apparente. Il giudizio di adeguatezza dell'importo stabilito in primo grado non è fondata sulla verifica delle dichiarazioni dei redditi che il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente non prodotti, cosicché entrambe le valutazioni sono state illegittimamente fondate sulla mancanza di elementi di fatto.

Anche questa censura difetta di specificità per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo oltre ad essere inammissibile anche con riferimento al dedotto difetto istruttorio dell'accertamento svolto in primo grado, non più sindacabile in questo giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Ricorrono le condizioni processuali per l'applicazione dell'art. 13 c.1  
quater d.p.r. n.115 del 2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio 2022

La Presidente est.

(Maria Acierno)



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



oggi **28 SET 2022**  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Sabrina Belmonte*

